



COMUNICATO N. 6 – 2004

ATTENZIONE IMPORTANTE!!!

MOTIVAZIONI DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E TRATTAMENTO FISCALE DELLE PRESTAZIONI EROGATE DAL FOPEN

A beneficio degli associati che, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, chiederanno al Fopen il riscatto della posizione maturata ed in considerazione dei dubbi espressi da alcuni soci, desideriamo precisare quanto segue in relazione a quanto indicato in oggetto:

Le modalità di tassazione delle prestazioni erogate dal Fopen sono regolate dal Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, entrato in vigore a partire dal 1/1/2001. Tale decreto stabilisce che prestazioni erogate dal Fondo debbano essere tassate in modo diverso a seconda della motivazione sottostante alla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di cessazione per pensionamento o per causa indipendente dalla volontà delle parti (es. messa in mobilità o sopravvenuta inabilità al lavoro) il calcolo dell'imposizione fiscale avviene con il metodo della "tassazione separata" (simile a quello applicabile per il Tfr), per cui a carico del socio non vi è alcun obbligo di dichiarazione. In tali casi l'Agenzia delle Entrate provvederà successivamente ad un eventuale conguaglio in base all'aliquota media degli ultimi cinque anni.

Nei casi di cessazione per "volontà delle parti" (dimissioni, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, licenziamento, ecc...) la tassazione applicabile è invece quella "ordinaria", per cui l'importo liquidato dovrà essere sommato agli altri redditi del



socio relativi all'anno in cui la prestazione viene effettivamente pagata e sul totale complessivo vengono applicate le aliquote IRPEF in vigore. In questo caso il socio ha l'obbligo di indicare sulla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo le somme percepite dal Fopen.

E' compito del socio e responsabilità dell'azienda che controfirma il documento indicare sulla richiesta di uscita la corretta motivazione di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fopen, in qualità di sostituto di imposta, si atterrà esclusivamente a quanto contenuto sul modulo in questione.

A tale proposito si fa presente che la causale di cessazione "Pensionamento" potrà essere indicata nei casi in cui vi sia risoluzione consensuale del rapporto di lavoro qualora il socio, alla data di cessazione, abbia già maturato i requisiti per la pensione Inps di anzianità o di vecchiaia.

Si invitano tutte le Aziende e le Fonti istitutive a dare la più ampia diffusione del presente comunicato presso i lavoratori.

Roma, 26 maggio 2004